

Spazio per il protocollo del Comune di Giarre

AVVERTENZA

Compilare con la massima cura ed attenzione il presente modulo consegnandolo al protocollo del Comune di Giarre unitamente a tutti gli allegati richiesti nella quantità specificata altrimenti la presente Scia non è valida e pertanto l'attività iniziata risulterebbe priva di titolo autorizzativo - Non occorre la marca da bollo.

COMUNE DI GIARRE

3° Area - Attività Tecniche

Servizio Produttive e Sviluppo Economico

(da inviare tramite lettera raccomandata)

Oggetto: SCIA - Segnalazione certificata inizio attività per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art.1, comma 2, lettera C), della L.R. n.18/1995.-

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,
cittadino/a \_\_\_\_\_, sesso M • F .., C.F. \_\_\_\_\_,
residente a \_\_\_\_\_ nella via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,
telefono \_\_\_\_\_, nella qualità di :

[ ] titolare della omonima impresa individuale
con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_
partita IVA (se già rilasciata) \_\_\_\_\_
N. iscrizione al Registro imprese (se già iscritto) \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_

legale rappresentante della società
denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_
con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_
costituita in data \_\_\_\_\_ oggetto sociale \_\_\_\_\_
codice fiscale \_\_\_\_\_
partita IVA (se diversa da codice fiscale) \_\_\_\_\_
N. iscrizione al Registro imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_

SEGNALA

L'inizio dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, prevista dall'art.1, comma 2, lettera C), della L.R. 1.3.1995, n.18, nel testo quale deve intendersi modificato e integrato dalla L.R. 8.1.1996, n.2 e dalla L.R. 22.12.1999, n.28, per la vendita di cui al settore:

[ ] NON ALIMENTARE \_\_\_\_\_ (1)

[ ] ALIMENTARE \_\_\_\_\_ (1)

[ ] ALIMENTARE congiuntamente ad attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE \_\_\_\_\_ (1)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate nell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, previste per le ipotesi di falsità in atti e per coloro i quali rendono dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- 1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n.114/98 (2);
- 2) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965, n.575 (antimafia);
- 3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di interdizione previste dall'art.5 della legge 15.12.1990, n.336, nel testo quale risulta sostituito dall'art.32 del D.Lgs. 30.12.1999, n.507 (3);
- 4) in relazione a quanto disposto dalle vigenti norme in materia di disciplina dell'immigrazione e del soggiorno in Italia sia dei cittadini extracomunitari che dell'Unione Europea, in particolare dal D.Lgs. 25.7.1998, n.286, dal D.P.R. 31.8.1999 e dal D.P.R. 6.2.2007, n.30, e successive modifiche e integrazioni, di soggiornare legittimamente in Italia in quanto:  
[ ] titolare di regolare permesso/carta di soggiorno n. \_\_\_\_\_ rilasciato/a  
dalla Questura di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;  
[ ] \_\_\_\_\_ ;  
*(questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai cittadini stranieri);*
- 5) con riferimento a quanto previsto dall'art.26, 2° comma, del citato D.Lgs. n.286/1998, di disporre di risorse adeguate per l'esercizio in Italia dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante settore " \_\_\_\_\_ " (eventuali precisazioni \_\_\_\_\_ );  
*(questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai cittadini stranieri extracomunitari);*
- 6) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (4);

**LE DICHIARAZIONI CHE SEGUONO DEVONO ESSERE COMPILATE SOLTANTO NEL CASO L'ISTANZA SI RIFERISCA AD ATTIVITA' DI COMMERCIO NEL SETTORE "ALIMENTARE"**

Il sottoscritto **DICHIARA**, altresì:

A) di essere in possesso del seguente requisito professionale di cui all'art.3, comma 3, della L.R. n.28/99:

B) di aver presentato all'A.S.P. di \_\_\_\_\_ la prescritta dichiarazione ai fini sanitaria con prot. n: \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di cui si allega copia della documentazione e dell'avvenuta ricezione da parte dell'A.S.P., prevista dal D.A. in data 27.2.2008, correlata al Reg. CE n.852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che deve essere esibita, assieme alla presente Scia, agli organi preposti alla vigilanza:

C) di essere consapevole che una volta presentata la presente Scia potrà iniziare effettivamente detta attività, salvo diverse determinazioni adottate dai competenti servizi della stessa A.S.P. preposti al controllo, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.4 del citato decreto dell'Assessore regionale per la sanità in data 27.2.2008;

D) l'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute del 3.4.2002 e nel Reg. CE n.852/2004;

E) l'eventuale esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come definita dall'art.1, 4° comma, lettera d), della L.R. n.18/95 e dall'art.1, 2° comma, lettera b), dell'O.M. del Ministro della salute del 3.4.2002 -attività che deve essere in ogni caso prevista nella DIA differita di cui al precedente capoverso 2/a) -è subordinato, inoltre, al possesso da parte del sottoscritto dei requisiti previsti dall'art.71 del D.Lgs. 26.3.2010, n.59 (5). A tal fine dichiara:

E.1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività previste dall'art.71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.59/2010, tenuto conto di quanto stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo (5):

E.2.a) di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'art.71, comma 6, del D.Lgs. n.59/2010 (5), e precisamente: \_\_\_\_\_

E.2.b) di essere in possesso dell'iscrizione nel soppresso Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (6):  
(le su elencate dichiarazioni debbono essere rese soltanto nel caso in cui l'interessato intenda iniziare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande);

**Alla presente acclude:**

-n. \_\_\_\_\_ dichiarazioni rese dagli altri soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n.252/1998 (7), relativamente ai requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) *[in caso di società]*;

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (8)  
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Per comunicazioni inerenti la presente pratica contattare \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

**Note:**

(1) Indicare per esteso l'attività che si intende esercitare.

(2) D.Lgs n.114/98 -Art.5, comma, 2:

Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti; [Lettera abrogata dall'art.20 del D.Lgs. 12.9.2007, n.169]

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

D.Lgs n.114/98 -Art.5, comma, 4:

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

(3) Legge 15.12.1990, n.336 e successive modifiche e integrazioni - Art.5 Sanzioni amministrative accessorie:

1. La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni.

2. Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
- b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(4) Spazio per altre eventuali dichiarazioni.

(5) D.Lgs. 26.3.2010, n.59 -Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervergano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuato nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

(6) Secondo quanto indicato al capoverso 2.2.2 della circolare del Ministero dello Sviluppo economico n.8426 del 28.9.2006, i soggetti, in possesso dell'iscrizione nel soppresso Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge n.223 del 4.7.2006, possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale.

(7) D.P.R. 3.6.1998, n.252 – Art.2, comma 3:

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

- a) alle società;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per i consorzi di cui all'articolo 2502 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

(8) Ai sensi dell'art.38, comma3, del D.P.R. n.445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.4

Dichiarazione resa dal "socio", allegata alla Scia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art.1, comma 2, lettera C), della L.R. n.18/1995 - settore " \_\_\_\_\_", datata \_\_\_\_\_, presentata dalla ditta \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, cittadino/a \_\_\_\_\_, sesso M .. F ... C.F. \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ nella via \_\_\_\_\_,  
n. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_  
nella via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_,

con riferimento all'istanza sopra indicata, consapevole delle sanzioni penali, richiamate nell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, previste per le ipotesi di falsità in atti e per coloro i quali rendono dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità, **dichiara:**

- 1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n.114/98 (1);
- 2) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965, n.575 (antimafia);
- 3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di interdizione previste dall'art.5 della legge 15.12.1990, n.336, nel testo quale risulta sostituito dall'art.32 del D.Lgs. 30.12.1999, n.507 (2);

Data \_\_\_\_\_ (3)  
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

**Note:**

(1) D.Lgs n.114/98 - Art.5, comma, 2:

Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti; [Lettera abrogata dall'art.20 del D.Lgs. 12.9.2007, n.169]

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

D.Lgs n.114/98 - Art.5, comma, 4:

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

(2) Legge 15.12.1990, n.336 e successive modifiche e integrazioni - Art.5 Sanzioni amministrative accessorie:

1. La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni.

2. Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
- b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(3) Ai sensi dell'art.38, comma3, del D.P.R. n.445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.